

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI
- COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO -**

L'anno il giorno del mese di in Monasterolo di Savigliano

tra

il Comune di Monasterolo di Savigliano (c.f. 00489010041) in persona del Segretario Comunale BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

e

il canile "Tenuta la Torre" di Castelletto Stura, rappresentato dalla Sig.ra Lilla Danila nella sua qualità di titolare (cod. fiscale LLLDNL68C59L219P)

tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Monasterolo di Savigliano affida alla Sig.ra Lilla Danila titolare del canile "Tenuta la Torre" sito in Via Trucchi 1 a Castelletto Stura (CN), che accetta, l'incarico di istituire il servizio di cattura, mantenimento e custodia cani e gatti randagi, al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 4 della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (Legge 14.08.1991 n. 281).

ART. 2 – Disciplina del servizio

Con la presente convenzione, l'affidatario del servizio in oggetto si obbliga in particolare a svolgere i seguenti servizi:

- 1) Provvedere alla cattura dei cani e gatti randagi nel territorio comunale dietro segnalazione degli organi di Polizia presenti sul territorio (Arma dei Carabinieri – Polizia Locale Unione Terre della Pianura con sede a Savigliano – Polizia Locale di Monasterolo di Savigliano) e relativo trasporto dal Comune al Canile Sanitario di Cuneo e da questi, dopo i 10gg previsti dalla legge, presso il proprio canile, tale

recupero dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le due ore dalla chiamata.

- 2) Provvedere al ricovero dei cani e gatti catturati in un'apposita struttura.
- 3) Garantire idoneo mantenimento, eventuali cure veterinarie durante la permanenza nella struttura (esclusi interventi chirurgici), test FIV-FRLV, sterilizzazione delle femmine e vaccinazioni annuali e profilassi parassitarie.
- 4) Provvedere alla sistemazione presso privati cittadini che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento, dei cani custoditi presso la struttura, se non sono stati reclamati da nessuno entro 60 giorni dalla cattura.

L'affidatario si obbliga a svolgere il servizio con proprio personale e propri mezzi, mediante la propria organizzazione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione viene stabilita per la durata di anni tre dal 01.10.2017 al 30.09.2020. L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento qualora venissero meno gli obblighi previsti dalle Leggi vigenti in ordine alle spese a carico dei Comuni per il servizio di custodia e mantenimento cani e gatti randagi.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Comune di Monasterolo di Savigliano si obbliga, per tutta la durata della convenzione, al pagamento del servizio come segue, applicando l'aumento ISTAT annualmente:

per i cani:

- Euro 2,60 + I.V.A. al giorno per cane relativamente al mantenimento, cure veterinarie (esclusi interventi chirurgici di emergenza), sterilizzazione delle femmine, vaccinazioni preventive annuali e profilassi parassitarie;
- Euro 25,00 + I.V.A. a viaggio, comprensivo di cattura e trasporto dal Comune al Canile Sanitario di Cuneo e da questi, dopo i 10 gg previsti dalla legge, presso la struttura del canile.

per i gatti:

- Euro 25,00 + IVA a intervento
- Euro 2,00 + IVA al giorno a gatto comprensivo di mantenimento, cure veterinarie, test FIV FELV, sterilizzazione delle femmine e vaccinazioni annuali (esclusi interventi chirurgici di emergenza);

da corrispondere mensilmente dietro invio della relativa fattura.

ART. 5 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dal Comune per iscritto e con fissazione del termine perché siano rimosse, pena la risoluzione della convenzione; trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà la facoltà di ritenere risolta la convenzione ai sensi dell'art. 1453 del C.C. anche prima della scadenza di cui al precedente art. 3.

ART. 6 - SPESE DI STIPULA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'affidatario.

ART. 7 - Legge n. 675/96 - DPR 318/99 - D.Lgs 196/2003

Il Concessionario adotta ogni misura nel rispetto della Legge 675/96 sulla privacy e successive modifiche avvenute con DPR 318/99 e D.Lgs 196/2003, per il trattamento dei dati personali.

ART. 8 - Conclusioni

Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alle loro volontà e appresso sottoscrivono.

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto all'art. 5 – 2° comma del D.P.R. n. 131/86.

Letto confermato e sottoscritto.

**Il Comune di
Monasterolo di Savigliano**

Il canile "TENUTA LA TORRE"

